# REGOLAMENTO (CEE) N. 1704/91 DEL CONSIGLIO

**del 18 giugno 1991**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore dei cereali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi è lo strumento principale della politica agricola comune;

considerando che, in molti casi, la produzione eccedentaria non trova più alcuno sbocco a condizioni normali, né sul mercato interno né sui mercati d'esportazione; che, per ridurre gli oneri finanziari occasionati dallo smaltimento delle eccedenze sui mercati dei paesi terzi e per promuovere l'incremento del consumo sul mercato interno, è opportuno proseguire l'attuale politica restrittiva in materia di prezzi; che tale obiettivo può essere conseguito mantenendo, per la campagna 1991/1992, il prezzo d'intervento del frumento tenero, dell'orzo, della segala, del granturco è del sorgo applicato durante l'ultima campagna;

considerando che nell'ambito di una politica di qualità conviene sostenere la produzione di frumento tenero panificabile di qualita superiore; che a tal fine è opportuno mantenere l'applicazione della maggiorazione speciale per il frumento tenero panificabile;

considerando che, per quanto riguarda il frumento duro, il Consiglio ha avviato a decorrere dalla campagna 1986/1987 un ravvicinamento del suo prezzo d'intervento al prezzo d'intervento del frumento tenero; che in considerazione, da un lato, dell'attuale rapporto di prezzo fra i cereali e, dall'altro, dello squilibrio rilevato sul mercato del frumento duro, appare opportuno continuare detta politica di ravvicinamento; che a tal fine è opportuno operare una diminuzione supplementare del prezzo d'intervento del frumento duro;

considerando che l'applicazione dell'articolo 68 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ha dato luogo, in Spagna, a un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni; che l'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevede le disposizioni da applicare per ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni; che con i criteri previsti per il predetto ravvicinamento del prezzo di intervento spagnolo del frumento duro si ottiene il livello di prezzo sotto indicato;

considerando che nel corso dell'ultima campagna, i prezzi comuni sono stati applicati in Spagna per tutti i cereali, ad eccezione del frumento duro; che per questo cereale è necessario procedere al ravvicinamento dei prezzi in base alle disposizioni previste all'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione;

considerando che le disposizioni relative ai prezzi dei cereali applicabili in Portogallo sono state adottate dal regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 decembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (6); che, per quanto riguarda il frumento tenero, il prezzo d'intervento deve essere fissato conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 i prezzi applicabili nel settore dei cereali sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 5.
(4) Parere reso il 12 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.
(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
R. STEICHEN

*ALLEGATO*

| | *(ECU/t)* |
|---|---|
| FRUMENTO TENERO | |
| Prezzo d'intervento (1) | |
| — Comunità, eccettuato il Portogallo | 168,55 |
| — Portogallo | 210,80 |
| Prezzo indicativo | 233,26 |
| SEGALA | |
| Prezzo d'intervento (2) | 160,13 |
| Prezzo indicativo comune | 212,33 |
| ORZO | |
| Prezzo d'intervento | 160,13 |
| Prezzo indicativo comune | 212,33 |
| GRANTURCO | |
| Prezzo d'intervento | 168,55 |
| Prezzo indicativo comune | 212,33 |
| SORGO | |
| Prezzo d'intervento | 160,13 |
| Prezzo indicativo comune | 212,33 |
| FRUMENTO DURO | |
| Prezzo d'intervento | |
| — Comunità, eccettuata la Spagna | 227,70 |
| — Spagna | 216,48 |
| Prezzo indicativo | 277,21 |

(1) Il prezzo è aumentato di 3,37 ecu per tonnellata per il frumento tenero panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.

(2) Il prezzo è aumentato di 4,22 ecu per tonnellata per la segala panificabile che risponde ai riteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.